

parti comuni dell'edificio? Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 27154 del 22/12/2014 doppia

Gronde, doccioni e canali di scarico della sommità dell'edificio? Parti comuni? Configurabilità? Fondamento? Conseguenze? Applicabilità dell'art. 1126 cod. Civ.? Per la ripartizione delle relative spese? Esclusione? Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 27154 del 22/12/2014?

In tema di condominio, le gronde, i doccioni ed i canali di scarico, che convogliano le acque meteoriche dalla sommità di un edificio condominiale, costituiscono parti comuni, atteso che, svolgendo una funzione necessaria all'uso comune, ricadono tra i beni di cui all'art. 1117 cod. Civ., senza che rilevi la circostanza che la copertura del fabbricato, dal quale provengano tali acque, sia costituita da tetto a falda, lastrico o terrazzo di proprietà esclusiva, né trovi applicazione il regime sulle spese stabilito dall'art. 1126 cod. Civ., il quale disciplina soltanto le riparazioni o ricostruzioni del lastrico propriamente inteso.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 27154 del 22/12/2014?